

**REGOLAMENTO (CE) N. 3444/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 dicembre 1993**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),  
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,  
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3367/93 (5);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 61,594 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.  
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.  
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.  
(4) GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.  
(5) GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 24.